



Sent. n. 139/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26179** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro BULLITTA Nicola, nato a Nughedu San Nicolò (SS) il 04.09.1969 (BLLNCL69P04F975W), rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo BECCIU (BCCVCN74C06B354F), presso il cui studio sito in Ozieri (SS), Via Giuseppe Parini, nr. 5, ha eletto domicilio (P.E.C. vincenzo.becciu@pecordineavvocati.ss.it);

Uditi, nella pubblica Udienda del 14 maggio 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Vincenzo BECCIU, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con comunicazione del 23.10.2020 il Tribunale di Sassari ha trasmesso alla Procura Regionale attrice la Sentenza nr. 84 del 28.02.2020, divenuta irrevocabile il 16.10.2020, che ha condannato con rito abbreviato l'odierno convenuto, tra gli altri, in qualità di dipendente dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (di seguito anche FORESTAS), in servizio all'epoca dei fatti presso l'autoparco di Ozieri, alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 360,00 di multa per i reati di cui agli articoli 81, 110, 640, comma 2, del C.P. e 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Dagli atti di causa emerge che i militari dell'Arma dei Carabinieri, su delega dell'A.G., hanno effettuato mediante videocamere il monitoraggio dell'ingresso e dell'uscita del personale in forza alla suddetta Agenzia dal luogo di lavoro, corrispondente al cantiere in località Bena Majore; le menzionate indagini consentivano di accertare che il nominato BULLITTA, nelle giornate dell'08.02.2018 (turno 8/14), 13.02.2018 (turno 8/14-15/18) e 14.02.2018 (turno 8/14-15/18), si allontanava anzitempo dal luogo di lavoro ma il suo cartellino, con il concorso materiale di altri soggetti rimasti ignoti, riportava comunque il timbro di uscita in orario successivo alla reale cessazione del servizio, in un caso comprensivo anche del turno pomeridiano, assolutamente incompatibile con l'assenza riscontrata dalla P.G., come riportato analiticamente in citazione. L'Agenzia FORESTAS, con nota del 29.01.2024, ha evidenziato che il convenuto ha corrisposto alla medesima con assegno circolare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale correlato alla retribuzione indebitamente percepita nell'arco delle tre giornate sopra

indicate, pari a complessive cinque ore ed un minuto, la somma di Euro 75,00.

Ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del suddetto dipendente, in presenza del requisito soggettivo del dolo, per il danno all'immagine cagionato con la propria condotta illecita alla citata Agenzia, a mente dell'articolo 55 quinquies, comma 2, del menzionato Decreto Legislativo, liquidato nella misura di Euro 2.959,74, pari al doppio della retribuzione mensile lorda in godimento al momento della condotta, con l'applicazione del parametro del duplo di cui all'articolo 1, comma 1-sexies, della Legge nr. 20 del 1994 e successive modificazioni, integrato attraverso il consolidato criterio equitativo anche alla luce dello "strepitus fori" discendente dalla celebrazione del processo penale, nonché dalla notevole divulgazione della notizia sugli organi di stampa, la Procura Regionale ha notificato allo stesso in data 13.02.2024 l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice della giustizia contabile.

Il convenuto ha depositato tardivamente deduzioni scritte senza chiedere di essere sottoposto all'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 15.04.2024, con cui veniva contestato al predetto BULLITTA l'importo di Euro 2.959,54, a titolo di danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24.04.2025, conferendo la

rappresentanza all'Avvocato Vincenzo BECCIU. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha eccepito, in via pregiudiziale, la tardività e l'inammissibilità dell'atto di citazione, in quanto l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere avviata dalla Procura Regionale sin dal mese di febbraio del 2018, disponendo l'Amministrazione di tutti gli elementi probatori dell'illecito, con il precipitato che i termini di decadenza si sono esauriti precedentemente alla declaratoria di incostituzionalità della norma sancita dalla Consulta con la Sentenza nr. 61 del 2020, di cui all'articolo 55 quater, comma 3 quater, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, applicabile "ratione temporis", poi la prescrizione della pretesa in parola, considerato che la prefata Agenzia era in possesso delle immagini riguardanti il proprio assistito ed oggetto della contestazione erariale nelle tre giornate del mese di febbraio 2018, sin dal 22.02.2018, ossia dalla data della denuncia presentata ai Carabinieri dal Direttore provinciale di Sassari della suddetta FORESTAS, poiché le riprese erano state effettuate dal sistema di videosorveglianza in uso alla medesima Amministrazione, né risultano documentati ulteriori episodi successivi di assenteismo, mentre nel merito ha evidenziato l'insussistenza dei tratti morfologici del danno all'immagine alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il difetto di prova del nocumento, la carenza del nesso causale, posto che l'asserito pregiudizio al prestigio ed alla reputazione dell'Agenzia è riconducibile unicamente agli organi di stampa che hanno divulgato la notizia della vicenda in parola prima che venisse acclarata la colpevolezza del convenuto, in violazione del principio afferente alla presunzione di innocenza, sottolineando, inoltre, il contributo causale di altri

soggetti che hanno timbrato il cartellino del nominato BULLITTA rispetto alla causazione del nocumento; in subordine, il patrocinatore ha chiesto una riduzione dell'importo addebitato dall'Ufficio Requirente fino al parametro del duplo inerente al vantaggio patrimoniale ottenuto dal dipendente, in funzione del criterio legale di cui all'articolo 1, comma 1-sexies, della Legge nr. 20 del 1994, certamente applicabile alla fattispecie in rassegna, ovvero un cospicuo abbattimento della somma addossata al medesimo facendo uso del potere riduttivo nella misura massima possibile, tenendo conto, tra l'altro, della natura episodica ed isolata dei fatti illeciti, dell'arco temporale complessivamente molto limitato, sia per la durata di soli tre giorni che sotto il profilo quantitativo, corrispondente a poco più di cinque ore, nonché del ruolo non certo elevato rivestito dal convenuto all'interno dell'Amministrazione.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente l'atto di citazione e le sue conclusioni, evidenziando che tutte le censure sollevate dalla difesa nella comparsa sono infondate, che la prescrizione dell'azione non è maturata in quanto l'esordio della stessa deve essere ancorato alla pubblicazione delle notizie attinenti agli illeciti in rassegna da parte degli Organi di stampa, avvenuta a più riprese nei giorni 23.02.2019 e 28.02.2019, e che, infine, l'Ufficio Requirente ha fornito molteplici elementi di prova circa le condotte anti giuridiche realizzate dal nominato BULLITTA e la sussistenza del danno all'immagine dal medesimo cagionato alla suddetta FORESTAS.

L'Avvocato BECCIU, dopo avere confermato tutte le doglianze dedotte

nella memoria di costituzione, ha sottolineato che il fatto dannoso era nella piena conoscenza pregressa dell'Agenzia, la quale aveva disposto le videoregistrazioni sui movimenti dei dipendenti prima che iniziassero le indagini della P.G., che non sussistono gli elementi strutturali del danno all'immagine, atteso che difetta un significativo "clamor fori", e comunque quest'ultimo è riconducibile unicamente agli Organi di stampa che hanno pubblicato le notizie prima che intervenisse la condanna del convenuto, in violazione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'ordinamento, e che, infine, la quantificazione del pregiudizio operata dalla Procura Regionale si rivela assolutamente eccessiva ed immotivata.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno all'immagine che sarebbe stato cagionato dal convenuto alla predetta Agenzia, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con le false attestazioni della presenza in servizio accertate nel processo penale con riferimento a tre giornate del mese di febbraio 2018.

Prima di passare all'esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare la questione pregiudiziale di decadenza e quella preliminare attinente alla supposta prescrizione dell'azione risarcitoria, sollevate dalla difesa del ricorrente nella comparsa di costituzione e ribadite nel corso del dibattimento.

La descritta eccezione pregiudiziale, secondo cui i termini di decadenza si sono esauriti precedentemente alla declaratoria di incostituzionalità della norma sancita dalla Consulta con la Sentenza nr. 61 del 2020, di cui all'articolo 55 quater, comma 3 quater, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, applicabile "ratione temporis", non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere disattesa; al riguardo, è sufficiente osservare, in disparte l'osservazione già di per sé assorbente secondo la quale la disposizione caducata non prevedeva termini espressamente qualificati come perentori, per un verso, che le Sentenze della Consulta che dichiarano l'incostituzionalità di una norma hanno efficacia "ex tunc", per cui travolgono ed inficiano retroattivamente, quindi fin dall'origine, la validità e gli effetti della disposizione che non ha superato il vaglio del Giudice delle Leggi, per altro verso, che la Procura Regionale, ove non diversamente disposto in maniera cogente dal legislatore, può esercitare liberamente l'azione risarcitoria nei limiti della prescrizione quinquennale, non essendo certo obbligata ad avviare la medesima nell'immediatezza della conoscenza attinente alla singola fattispecie di danno, fermo restando che, come verrà puntualmente lumeggiato nel prosieguo dell'ordito motivazionale, né l'Amministrazione e né il Pubblico Ministero contabile hanno avuto cognizione dei fatti illeciti posti in essere dal convenuto prima della data del 27.02.2019.

Anche l'eccezione di prescrizione non merita l'adesione della Sezione e deve essere respinta; in tale prospettiva, la tesi postulata dal legale, per quanto articolata e suggestiva, appare confutata in modo inoppugnabile dalla precisa ricostruzione temporale dei fatti di causa che emerge dalla disamina

dettagliata del fascicolo processuale: 1) nel momento in cui il prefato Direttore provinciale di Sassari ha presentato la denuncia alla Compagnia dei Carabinieri di Ozieri, quindi il 22.02.2018, l'Amministrazione nutrive dei meri e generici sospetti su alcuni dipendenti, allo stato tuttavia non ancora individuati, tanto che lo stesso si esprimeva testualmente nel senso di chiedere la punizione delle persone che "verranno identificate"; 2) il successivo 27.02.2018 il suddetto dirigente ha consegnato ai militari dell'Arma il supporto informatico DVR, contenente le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza in uso alla predetta Agenzia, cui è seguita in pari data la prima informativa preliminare dei militari dell'Arma alla competente Procura della Repubblica; 3) il 15.03.2018 il Pubblico Ministero penale ha iscritto la notizia di reato a Modello 44 a carico di ignoti; 4) il 12.04.2018 lo stesso Pubblico Ministero penale ha emesso il Decreto per autorizzare i Carabinieri ad effettuare ulteriori controlli video con proprie apparecchiature; 5) il 20.06.2018 è stato affidato l'incarico tecnico al perito prescelto al fine di analizzare il contenuto del menzionato DVR, il quale ha provveduto a depositare la conseguente relazione il 05.07.2018; 6) in data 20.12.2018 i militari dell'Arma, dopo l'elaborazione dei plurimi dati in loro possesso, rivenienti anche dalla predetta consulenza, hanno inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari l'informativa conclusiva comprendente i singoli nominativi dei dipendenti assenteisti, tra cui il citato BULLITTA, incrociando tutte le immagini disponibili con i cartellini delle presenze ed i piani lavorativi giornalieri acquisiti; 7) con l'Ordinanza nr. 623/19 del 25.02.2019 il GIP presso il Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha applicato al convenuto la misura cautelare

interdittiva della sospensione, e successivamente, in data 02.04.2019, la prefata FORESTAS ha intimato al convenuto il licenziamento senza preavviso.

La prescrizione dell'azione risarcitoria, pertanto, diversamente da quanto propugnato dal difensore del convenuto, non può decorrere dal 22.02.2018, ossia dalla data della denuncia ai Carabinieri, in quanto, se è pur vero che nella fattispecie di danno all'immagine disciplinata dal richiamato Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, trattandosi di ipotesi tipizzata tratteggiata dal legislatore, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della Sentenza penale di condanna, e che le immagini che hanno inchiodato il convenuto alle proprie responsabilità erano state riprese dal sistema di videosorveglianza in uso alla predetta Agenzia prima della menzionata denuncia, è altrettanto vero, come emerge in modo icastico dalla cronologia degli avvenimenti sopra delineata, che l'Amministrazione nutriva dei sospetti generici ma non aveva individuato nessun lavoratore in particolare, con l'effetto che l'identificazione precisa dei dipendenti infedeli ed assenteisti è riconducibile in via diretta agli accertamenti esperiti dai militari dell'Arma con l'ausilio del consulente tecnico, incrociando tutte le immagini disponibili con i cartellini delle presenze ed i piani lavorativi giornalieri; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la suddetta FORESTAS nel febbraio del 2018 non disponeva di dati certi e precisi sulle generalità del personale che si allontanava in modo ingiustificato dal menzionato cantiere, per cui non poteva certo procedere nei confronti del convenuto con la costituzione in mora o con altri provvedimenti, anche perché era stato ormai incardinato il procedimento penale che imponeva obblighi di assoluta riservatezza. Alla

luce della concatenazione dei fatti e delle connesse coordinate ermeneutiche valorizzate dalla giurisprudenza di questa Corte, questi Giudici sono dell'avviso che, premesso che la conoscenza o la conoscibilità rilevante del fatto dannoso è quella che si concretizza in seno all'Amministrazione danneggiata, l'esordio della prescrizione debba essere ancorato in data non anteriore a quella del 27.02.2019, di notifica al convenuto dell'Ordinanza nr. 623/19 del 25.02.2019 emessa dal GIP presso il Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica, di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione di un mese dal pubblico ufficio o servizio, comunicata con immediatezza dal medesimo all'Ente di appartenenza, se non altro per giustificare l'impossibilità di presentarsi sul luogo di lavoro a seguito del provvedimento dell'A.G.O.; in ogni caso, pressoché contestualmente alla suddetta data sono stati pubblicati gli articoli di stampa che riportavano la descrizione degli illeciti, come efficacemente messo in risalto dalla Procuratrice Regionale nel corso della discussione, e tale elemento corrobora ulteriormente la precedente asserzione del Collegio circa l'esordio della prescrizione quinquennale. Atteso che l'invito a dedurre è stato notificato al suddetto BULLITTA in data 13.02.2024, l'azione risarcitoria promossa dalla Procura Regionale si rivela pertanto assolutamente tempestiva, pure volendo escludere il periodo di sospensione dei termini originato dalla pandemia COVID-19, diversamente declinato quanto alla sua effettiva durata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Venendo quindi al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, il Collegio ritiene assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, circa la

sussistenza dei fatti illeciti dai quali parte pubblica ha preso le mosse per contestare il descritto danno all'immagine. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova richiamate dal Pubblico Ministero contabile in citazione, con particolare riferimento alle lampanti ed evidenti risultanze investigative delle attività di analisi, elaborazione e controllo svolte dai militari dell'Arma dei Carabinieri sulle immagini e sulla documentazione fornite dalla menzionata FORESTAS, alle quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Sassari e compendiate nella Sentenza in precedenza indicata. Del resto, la pronuncia irrevocabile di condanna, anche a seguito del rito abbreviato, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio amministrativo per il risarcimento del danno, a mente dell'articolo 651, comma 2, del C.P.P..

In definitiva, è stato acclarato che il suddetto dipendente si è allontanato indebitamente dal posto di lavoro nelle date e negli orari analiticamente evidenziati dalla Procura Regionale nel libello introduttivo.

Muovendo dai fatti illeciti riportati nell'atto di citazione, realizzati indubbiamente con dolo dal convenuto, in relazione ai quali sussiste pacificamente il nesso eziologico rispetto alla voce di danno addebitata, occorre individuare il referente normativo che disciplina la fattispecie in esame, tenendo conto che i descritti episodi di assenteismo si collocano

temporalmente nel mese di febbraio 2018; in tale prospettiva, viene in rilievo l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, e successivamente modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo nr. 75 del 2017, non trascurando di considerare, peraltro, che la predetta Sentenza della Corte Costituzionale nr. 61 del 2020 ha comunque dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 55 quater, comma 3 quater, del menzionato Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, che sanciva una liquidazione legale del danno all'immagine, non inferiore ad una determinata soglia calcolata in modo automatico, e veniva richiamato espressamente nella prima disposizione in rassegna, al comma 2: il suddetto comma dell'articolo 55 quinquies (False attestazioni o certificazioni) stabilisce quindi, a seguito della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale derivante dalla prefata pronuncia della Consulta, che nei casi di cui al comma 1, il quale prevede, tra l'altro, l'ipotesi della falsa attestazione della presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione, quest'ultimo, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, "è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine", senza pertanto ulteriori indicazioni. La radice esegetica della norma in rassegna depone per una specifica e chiara "ratio" del legislatore che mira a sanzionare in modo alquanto rigoroso e severo condotte illecite e fraudolente che minano dall'interno la funzionalità, la produttività e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, gettando nello stesso tempo

discredito e sfiducia sulle stesse sul versante interno ed esterno; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l'articolo 55 quinquies, comma 2, fermo restando il danno patrimoniale corrispondente alle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione, individua anche una fattispecie tipizzata di danno all'immagine, che ricorre nell' "an" ogni qual volta siano comunque accertati i comportamenti illeciti descritti nel comma 1, tra i quali figura il caso delle false attestazioni della presenza in servizio.

In conclusione, preme precisare che la giurisprudenza consolidata ha propugnato il principio secondo cui il citato intervento demolitore della Corte Costituzionale agisce esclusivamente sulla disciplina processuale e sulla predeterminazione della sanzione, ma non anche sulla configurabilità del danno all'immagine da assenteismo, che resta definito e valorizzato dal richiamato articolo 55 quinquies, comma 2, volto a dare uno specifico ed autonomo rilievo alle conseguenze pregiudizievoli della condotta del dipendente sleale, anche in ragione dell'indubbio e particolare giudizio di disvalore, come pure del sentimento di indignazione e sconcerto, che siffatti episodi suscitano prepotentemente nell'opinione pubblica (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 345 del 2021, nr. 536 del 2022 e nr. 429 del 2023, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 118 del 2021).

Il convenuto ha già provveduto a corrispondere la somma corrispondente al danno patrimoniale, come evidenziato dall'Agenzia FORESTAS, mentre la seconda posta di pregiudizio, quello all'immagine del predetto Ente pubblico contestata dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo, ricorre certamente nell' "an" in funzione della piana attività ermeneutica inerente alla

suddetta disposizione dell'articolo 55 quinquies, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, come risultante dopo la menzionata Sentenza della Consulta nr. 61 del 2020, in presenza di una fattispecie tipizzata di nocumento delineata in maniera esplicita dallo stesso legislatore, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno preoccupante dell'assenteismo, nelle sue proteiformi manifestazioni, sui luoghi di lavoro.

Ma anche volendosi affrancare dal descritto automatismo, questi Giudici ravvisano tutti i presupposti per ritenere integrata la figura del pregiudizio alla reputazione dell'Amministrazione di appartenenza in conseguenza delle condotte illecite realizzate dal convenuto, alla luce degli elementi convergenti ed univoci che sono emersi a carico del medesimo durante le indagini penali.

Relativamente all'aspetto dell' "an" di una grave lesione all'immagine ed al prestigio della predetta Agenzia, la Sezione condivide pienamente, infatti, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei Conti, ponendo l'accento sulla condotta assolutamente censurabile e fraudolenta del convenuto che è venuto meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali; sul presupposto che il danno all'immagine appartiene, alla luce dell'approdo della Decisione delle Sezioni Riunite nr. 10/QM/2003, alla categoria concettuale del danno evento, con il corollario che, ove comprovato, ottiene protezione automatica dall'ordinamento, di per sé, a prescindere dalle spese sostenute dall'Ente danneggiato, e comunque, anche se siffatto danno esistenziale venisse configurato quale danno conseguenza, la sussistenza degli effetti pregiudizievoli sull'Amministrazione può essere dimostrata, in base

all'attuale orientamento della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza nr. 6572 del 2006, Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 13546 del 2006), a mezzo di presunzioni, appare chiaro al Collegio che nella fattispecie in esame, che vede coinvolto un dipendente in servizio presso l'Ente Forestale in rassegna, ovvero nell'ambito di una struttura pubblica essenziale sul territorio, la cui immagine non soltanto esterna ma anche interna dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, rigorosa, sana e cristallina in funzione degli alti compiti istituzionali demandati alla medesima dall'ordinamento giuridico, la condotta illecita del nominato BULLITTA ha certamente causato un'aggressione ed una menomazione diretta del suddetto interesse dell'Amministrazione, fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessità. Giova rimarcare, inoltre, che i comportamenti delittuosi perpetrati dal suddetto dipendente hanno avuto anche un considerevole clamore attraverso la pubblicazione di diversi articoli di stampa, nei quali sono stati tratteggiati i fatti illeciti e l'identità del lavoratore.

In tale ottica, le doglianze prospettate dal patrocinatore sul versante del nesso causale non sollecitano il favorevole scrutinio della Sezione; appare chiaro, infatti, da un lato, che la condotta illecita perpetrata dal convenuto, connotata dalla specifica volontà dell'evento dannoso, acclarata in via definitiva ed incontrovertibile nel processo penale, rappresenta l'unico antecedente in assenza del quale il pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione non si sarebbe sicuramente verificato, indipendentemente dall'attività svolta dagli Organi di stampa che esercitano legittimamente il diritto di cronaca tutelato dalla Carta fondamentale

pubblicando le notizie di cui entrano in possesso, dall'altro, che il danno all'immagine oggetto della contestazione promossa dall'Ufficio Requirente richiede in ogni caso l'accertamento del fatto antigiuridico in sede penale, anche se a prescindere dall'irrevocabilità della relativa condanna, ma il soggetto o i soggetti che hanno timbrato il cartellino al posto del convenuto, non certo a sua insaputa o contro la sua volontà, affermazione suffragata con elevatissima probabilità atteso che il fatto si è verificato tre volte in un breve lasso temporale, sono rimasti comunque ignoti, per cui la ripartizione del danno con altre persone responsabili invocata dalla difesa non può trovare applicazione per difetto dei suoi indispensabili presupposti.

Per quanto concerne, infine, la delibazione afferente alla quantificazione del predetto danno all'immagine, la Sezione non reputa completamente persuasive e convincenti le conclusioni cui è pervenuta la Procura Regionale, che ha contestato la somma di Euro 2.959,54, alla luce dei criteri complementari puntualmente enucleati nell'atto di citazione. A tal proposito, il Collegio stima utile evidenziare che il criterio del duplo, indubbiamente applicabile alla presente fattispecie riscontrandosi l'ineludibile presupposto del giudicato penale, porterebbe tuttavia ad una liquidazione assolutamente modesta e del tutto sproporzionata rispetto alla rilevante gravità della condotta illecita posta in essere dal convenuto in tre giornate lavorative, tenendo conto delle delicate funzioni di vigilanza ambientale conferite al suddetto dipendente, delle modalità ingannevoli attuate dallo stesso e della notevole risonanza mediatica della vicenda, ma nello stesso tempo il parametro prescelto dall'Ufficio Requirente, afferente alla retribuzione mensile lorda percepita, da un lato, dopo la prefata Sentenza della Corte

Costituzionale, ormai non risulta ancorato da nessun punto di vista al disposto normativo, dall'altro, appare connotato da estrema astrattezza e non presenta alcun legame concreto con gli elementi fondanti che contraddistinguono il giudizio equitativo e con i fatti illeciti sopra tratteggiati; ne discende, quale diretto corollario, che la quantificazione del danno all'immagine, in funzione dei consolidati fattori oggettivo, soggettivo e sociale che sono alla base della prefata valutazione equitativa, integrativa del criterio legale, certamente consentita dal legislatore con l'inciso "salva prova contraria" inserito nel menzionato articolo 1, comma 1-sexies, portano questi Giudici, anche considerando il coacervo degli elementi attenuanti dedotti dalla difesa nella comparsa, ad individuare l'importo di Euro 1.000,00 quale somma che deve essere risarcita dal convenuto a titolo di danno all'immagine comprensiva di rivalutazione monetaria.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, a titolo di dolo, BULLITTA Nicola per l'importo di Euro 1.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, a titolo di dolo, BULLITTA Nicola per l'importo di Euro 1.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 74,47, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 11/09/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)